

Allegato "A"

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"A.s.d. Danza & Movimento"**.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede a Mattarello (TN), in Via del Castel, 17.

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – CARATTERE E SCOPI

L'associazione ha carattere libero, volontario, apolitico e non ha finalità di lucro. Potrà dare agli associati servizi e utilità varie in diretta attuazione degli scopi sociali.

L'associazione ha per scopo:

la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo e la promozione, diffusione, il coordinamento e la pratica di attività sportive dilettantistiche al fine di favorire l'attività ginnica e sportiva in genere tra gli associati.

In particolare l'Associazione potrà:

- a) Operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro e attività sportiva in genere;
- b) Assumere la gestione di teatri e strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato;
- c) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di danza, importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati.
- d) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di danza e teatro e sportiva in genere;
- e) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza e del teatro e sportiva in genere;
- f) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro e della pratica sportiva;



- g) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro e dello sport in genere;
 - h) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico e sportivo;
 - i) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
 - l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - n) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative.
- L'associazione potrà dare la sua collaborazione e potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5 – SOCI

L'Associazione è costituita dai sotto elencati soci:

1. Fondatori
2. Benemeriti
3. Minorenni
4. Atleti

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione.

I Soci Benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Minorenni possono essere ammessi solo a seguito di domanda di iscrizione munita dal benessere dei genitori esercenti la patria potestà, a condizione che abbiano compiuto il 3° anno di età.

I Soci Atleti che svolgono l'attività dilettantistica o promozionale. Essi potranno godere di particolare assistenza a supporto dell'attività sportiva.

La durata della qualifica di socio è annua e si rinnova a seguito del versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per certe categorie di soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, versare la quota associativa. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso dell'eventuale quota associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. La qualità di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- al pagamento del contributo associativo.

La qualifica di socio si perde anche per recesso, esclusione o a causa di morte.

LA quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per cause di morte.

Art. 6 – ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).



Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli associati, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione. La convocazione delle Assemblee (ordinaria e straordinaria) deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'ordine del giorno dei lavori. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo e i genitori dei soci minorenni. In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Ciascun socio potrà rappresentare un socio purchè munito di regolare delega scritta.

I genitori rappresentano, congiuntamente, il figlio minorenne. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto. I genitori dei soci minorenni hanno un voto da esercitare congiuntamente. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Essa ha luogo almeno due volte all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e della relazione sull'attività svolta; entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio preventivo per il futuro esercizio e della relazione programmata per il futuro. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data. L'assemblea si riunisce in oltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ordinaria, inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e il Vice Presidente, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e ne elegge il Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'associazione.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da tre a cinque componenti. Il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci dell'associazione, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, ove previste, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico, in relazione a specifici incarichi conferiti a taluni componenti del consiglio dal consiglio stesso, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante avviso, documento equipollente o fax, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti e che giunga al loro indirizzo almeno due giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- il conferimento e la revoca delle procure;
- l'ammissione alla associazione di nuovi aderenti;
- la delibera sull'importo delle quote di iscrizione e delle quote annue di associazione, ove previste;
- la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- la redazione del regolamento interno dell'associazione;
- la determinazione degli eventuali corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e delle relative modalità di pagamento;
- la revisione, all'inizio di ogni anno, degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- la delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- l'adozione di tutti gli eventuali provvedimenti disciplinati verso i soci che si dovessero rendere necessari.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 9 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente, Il Presidente in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea.

Art. 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 12 - FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio della associazione è costituito dai beni mobili, immobili e mobili registrati che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e/o giuridiche, da lasciti testamentari che sono accettati con beneficio d'inventario, da donazioni, dagli avanzi netti di gestione. Le entrate finanziarie della associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione, dalle quote associative annue e da versamenti volontari dei soci;
 - dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
 - da contributi di privati, donazioni, eredità, lasciti testamentari;
 - da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
 - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere;
 - da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - da prestazioni di servizi convenzionati;
 - da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
 - da altre fonti compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
- Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire,

anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra associazione e/o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 01 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 14 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione e/o ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile dettate per gli Enti non commerciali o associazioni non riconosciute.

Letto, approvato e sottoscritto.

14. 11. 2011

[Handwritten signatures]
Sesto Colmei



Per Copia Conforme
all' Originale

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REC.	168,00	DATA 10/11/2011
PAGE		CAV.
VOL.		14 NOV. 2011
BOLLO		9102
RIC.		70/3
TOTALE	168,00	IL FUNZIONARIO (P)

(*) firma